



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio Tariffa e Classificazione

Prot 167164/RU

TAR 2024 N. 14

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/844 DELLA COMMISSIONE DEL 13 MARZO 2024 CHE ISTITUISCE UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO E RISCOUTE DEFINITIVAMENTE IL DAZIO PROVVISORIO SULLE IMPORTAZIONI DI DIOSSIDI DI MANGANESE ELETTROLITICI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Roma, 18 marzo 2024 - Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L del 14 marzo 2024, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/844 della Commissione del 13 marzo 2024 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica Popolare Cinese.

Pertanto, a decorrere dal 15 marzo 2024, è istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici (ossia diossidi di manganese ottenuti mediante un processo elettrolitico) non sottoposti a successivo trattamento termico, attualmente classificati con il codice NC ex 2820 10 00 (codice TARIC 2820 10 00 10), originari della Repubblica popolare cinese.

Le aliquote del dazio antidumping definitivo sono applicate al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, sul prodotto sopra descritto e fabbricato dalle società sottoelencate:

Paese	Società	Dazio antidumping definitivo (in %)	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese	Xiangtan Electrochemical Scientific Ltd Jingxi Xiangtan electrochemical scientific ltd	8,6	899N
	Guangxi Guiliu New Material Co., Ltd Guangxi Xiatian Manganese Mine Co. LTD	0	899O
	Guangxi Daxin Huiyuan New Energy Technology Co., Ltd	17,1	899P
	Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato	10,1	
	Tutte le altre società	35,0	C999

L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società indicate nella tabella è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che l'ha emessa, identificato con nome e funzione. In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. (cfr. art. 1 comma 3)

Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2120 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.

Si possono aggiungere nuovi produttori esportatori alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, provenienti dalla Repubblica popolare cinese e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping.

I nuovi produttori esportatori forniranno elementi di prova di cui all'articolo 3 del Regolamento 2024/844.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2024/844 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric, aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).